

REGOLAMENTO (CEE) N. 794/91 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1991

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1424/76 per quanto riguarda le condizioni di vendita dei prodotti da fornire a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che fissa le norme generali dell'intervento sul mercato del riso⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1908/87⁽⁴⁾, dispone che il risone detenuto dall'organismo d'intervento sia messo in vendita mediante aggiudicazione; che è opportuno derogare a tale procedura di vendita per l'esecuzione delle forniture di aiuto alimentare realizzate nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari;considerando che in effetti per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90⁽⁶⁾, l'esecuzione della fornitura di aiuto implica sempre l'acquisto del prodotto da parte dell'aggiudicatario della stessa; che, in caso di una mobilitazione di prodotti detenuti dagli organismi d'intervento, una procedura di vendita a condizioni di prezzo e secondo modalità di applicazione fissate in anticipo, che permettano di evitare perturbazioni sul mercato comunitario e distorsioni di concorrenza, si rivela la procedura più idonea per organizzare la concorrenza tra tutti gli operatori comunitari in

condizioni soddisfacenti ai fini della fissazione delle spese globali della fornitura; che è opportuno prevedere espressamente il ricorso a tale procedura per le forniture a titolo di aiuto alimentare nel quadro del regolamento (CEE) n. 1424/76,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1424/76 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 4

1. Qualora situazioni particolari lo rendano necessario, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può stabilire altre procedure di messa in vendita, diverse da quelle previste all'articolo 3.

2. L'acquisto di riso dagli organismi d'intervento in esecuzione degli obblighi derivanti dall'aggiudicazione di forniture di aiuto alimentare, realizzate nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, si effettua a condizioni di prezzo e secondo modalità di applicazione fissate in anticipo.

Le modalità di applicazione sono fissate dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 1418/76.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(2) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.

(4) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 53.

(5) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

(6) GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.